

Codice A1418A

D.D. 17 febbraio 2021, n. 230

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale a Torino in Via Como e Corso Novara, di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale.**



**ATTO DD 230/A1418A/2021**

**DEL 17/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1418A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di due alloggi di edilizia sociale a Torino in Via Como e Corso Novara, di proprietà dell'ATC del Piemonte Centrale.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3".

Tale deliberazione stabilisce che:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

- la più volte citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, infine, al punto 9, che i progetti eventualmente già presentati ai sensi della precedente DGR 18 marzo 2013, n. 3-5531, ma sui quali l'Amministrazione regionale non si è ancora espressa, devono essere riproposti dagli enti proprietari nei modi e alla luce dei nuovi criteri;

preso atto che:

- la Città di Torino, con deliberazione della Giunta comunale n. 2339 del 3 novembre 2020 ha approvato il progetto di intervento di Coabitazione giovanile solidale "Sorgente" della cooperativa Acmos con sede in via Leoncavallo 27 10154 Torino;

- tale progetto è da realizzarsi in due alloggi siti in Via Como 26/C 3° piano e in Corso Novara 78/2 scala D piano terra ovvero in due stabili di proprietà della Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Lo stabile di Via Como è composto da 46 alloggi di cui 15 nella Scala C e quello di Corso Novara da 166 alloggi di cui 10 nella scala D.

- si precisa che il nuovo progetto è in linea con i gli indirizzi e criteri per l'applicazione dell'art. 21 della LR 3/2010, stabiliti con DGR n. 3-5531 del 18 marzo 2019;

- al secondo punto della citata Deliberazione comunale si dà atto che l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 25 novembre 2020, ha approvato la rimodulazione progettuale della coabitazione giovanile solidale "Sorgente" in quanto il precedente progetto con l'Associazione Acmos scadeva a dicembre 2020; la determinazione dell'Agenzia è stata trasmessa dal Comune alla Regione con pec. prot. 8760 del 16 dicembre 2020;

- nell'allegato 1 alla Deliberazione comunale 2339, vi è la descrizione del progetto, rivolto al sostegno di persone sole e prive di sostegno familiare o a nuclei familiari numerosi. Negli alloggi interessati dal progetto verranno inseriti sei giovani in età 18-35 anni con forte motivazione e tra loro verrà individuato un coordinatore. Verranno richieste minimo 10 ore di media d'impegno in attività comunitarie finalizzate a favorire la responsabilità civica dei coabitanti, la mediazione dei conflitti, a promuovere la cittadinanza attiva;

- relativamente alle azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, la Cooperativa si impegna a far svolgere da ciascun coabitante, nelle 10 ore settimanali di lavoro volontario a favore dell'edificio, il mantenimento degli spazi e del verde comune, con azioni svolte direttamente di piccola manutenzione, che sarà a carico della Cooperativa. La piccola manutenzione riguarderà gli spazi comuni, la cura del verde, la realizzazione di murali/ opere artistiche di abbellimento;

- la durata del progetto è prevista dal 2021 al 2026;

- il numero di alloggi di proprietà ATC utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 sono inferiori al 10 per cento;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Torino è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in

particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 17 della L.R. n. 23/2008 concernente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che riguarda le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. relativa alle "Norme in materia di edilizia sociale";
- Dgr 4 ottobre 2019, n. 2-330 "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Integrazione alle DGR n. 20-656 del 27.09.2010 e n. 15-3199 del 26.04.2016".

#### **DETERMINA**

1) di autorizzare il Comune di Torino, per le ragioni evidenziate in premessa, all'utilizzo, per anni cinque, di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, siti in Torino, in Via Como 26 scala C e in Corso Novara 78/2 scala D, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i.;

2) di precisare che gli alloggi oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, restano soggetti alle disposizioni generali in materia.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi